

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
(Prov. di Trento)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
E GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 04.05.2011.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 25.05.2016 e n. 05
dd. 18.02.2021.

F.to Il Sindaco

F.to Il Segretario

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree agricole, in possesso del comune di Calceranica al Lago, adibite ad uso ortivo. Tali aree sono individuate ed assegnate con provvedimento della Giunta Comunale

Art. 2 – Finalità

L'assegnazione in concessione dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere ai cittadini residenti, privi di orto e/o di terreno agricolo, di coltivare la terra al fine di conseguire una produzione di ortaggi/fiori per uso proprio.

Art.3 – Requisiti per l'assegnazione

Per aver diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Calceranica al Lago
- b) essere pensionato e/o appartenere ad un nucleo familiare e non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico, né privato.
- c) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

Art. 4 – Modalità di assegnazione

Per ottenere un lotto di terreno, l'interessato dovrà presentare, nei termini e modalità indicate dall'avviso, domanda scritta di assegnazione presso gli Uffici Comunali. Nel caso che le domande siano superiori al numero degli orti da assegnare si procederà, per l'assegnazione del lotto, mediante sorteggio in seduta pubblica, a cura del Segretario Comunale. Gli orti saranno numerati e la scelta dei locatari avverrà sempre mediante sorteggio in seduta pubblica. Può essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

In caso di richiesta, è data, e in ogni caso per un solo orto, priorità alla scuola pubblica primaria.

Art. 5 – Durata del contratto

Il contratto avrà una durata definita dalla Giunta comunale e comunque non superiore a tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione. La predetta concessione alla scadenza non è rinnovabile.

È fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta per iscritto in qualsiasi momento.

Art. 6- Canone annuale di concessione

Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione di euro trenta (30,00) a titolo di concorso spese di gestione e fondo per la manutenzione ordinaria. Tale importo potrà essere aggiornato dalla Giunta comunale.

Art. 7 – Esclusività

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può essere ceduto, né dato in affitto né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente, previa comunicazione, consentita a favore di persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di mesi sei.

Art. 8 – Conduzione dei lotti di terreno adibiti ad uso ortivo

L'accesso agli orti è permesso dall'alba al tramonto e gli assegnatari si impegnano a:

- a) Coltivare l'orto personalmente o, in caso di impedimento temporaneo, con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare. È vietato sostituire in maniera definitiva, anche da parte dei familiari, l'assegnatario che non fosse più in grado di coltivare l'orto per impedimenti temporanei.
- b) Non installare tettoie, capanni, tettoie in nylon, o altre costruzioni.
- c) Non allevare e/o detenere nel lotto animali di qualsiasi specie.
- d) Non coltivare piante ad alto fusto che possano danneggiare o intralciare i vicini assegnatari.
- e) Nelle parti ad uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio / accesso.
- f) Non usare anticrittogamici e diserbanti né incenerire rifiuti e scarti delle coltivazioni.
- g) Non lasciare nessun tipo di rifiuto quale bottiglie di vetro / plastica, teli di nylon, cordame, sacchi di nessun genere, ecc.
- h) Non spargere i residui vegetali nei viottoli di accesso agli orti ma trasformarli in composte nelle apposite compostiere o interrati nel proprio orto.

Art. 9 – Forniture

L'Amministrazione Comunale si fa carico a fornire:

- a) Numero due (2) cisterne/contenitori da utilizzare come raccolta d'acqua per l'irrigazione degli orti.
- b) Numero dieci (10) raccoglitori di composte che saranno posizionati ordinatamente all'interno di ogni orto.

Art. 10 – Subentro nella concessione.

- a) In qualsiasi ipotesi di subentro, il lotto di terreno può essere assegnato al familiare che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- b) In ogni caso l'orto rimane a disposizione dei familiari, per il raccolto degli ortaggi, nell'anno corrente.

Art. 11 – Revoca dell'assegnazione

- a) Chiunque venga colto a prelevare prodotti in altri orti sarà privato immediatamente dell'assegnazione del proprio.
- b) La mancata coltivazione dell'orto, l'inosservanza delle norme per la conduzione di cui all'Art. 8 o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- c) In caso di durata pluriennale del contratto, il mancato versamento dei canoni successivi al primo comporterà la revoca dell'assegnazione; il mancato versamento del canone relativo

al primo anno deve invece avvenire prima della stipulazione del contratto, a penna di decadenza dall'assegnazione.

Art. 12 Decadenza

L'assegnatario può decadere dalla concessione, con atto della Giunta Comunale, per motivi di pubblico interesse. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

Art. 13 – Responsabilità

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per furti, danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti di cui trattasi.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 15 Norma Transitoria

Per l'anno 2011, la presentazione delle domande sarà stabilita con avviso all'albo dopo l'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per un periodo di 10 giorni.